

CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 08/04/2025

Gentile Cliente, si riportano di seguito alcune importanti comunicazioni e novità.

Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese

La Legge 207/2024 ha introdotto l'obbligo per gli Amministratori di Società di comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ovvero l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

In sostanza, **ogni amministratore deve avere un proprio indirizzo PEC personale**, da comunicare al Registro Imprese competente. Chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.

L'obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC si applica **anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025**, che devono adeguarsi **entro il 30 giugno 2025**.

Devono pertanto dotarsi di PEC i seguenti soggetti:

- amministratori Unici di Società di Capitali;
- in caso di forma amministrativa collegiale in Società di Capitali (C.d.A, co-amministrazione, ecc.), ciascuno dei componenti anche se non dotati di legale rappresentanza;
- liquidatori;
- tutti i soci delle S.n.c.;
- soci Accomandatari delle S.a.s.;
- tutti i soci di società semplici esercenti attività agricole;
- amministratori di reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.

Sono escluse:

- società semplici (salvo quelle agricole);
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e alle società consortili.

Pur non essendo previste sanzioni specifiche, l'omessa comunicazione rientra nelle violazioni sanzionate con **multa da € 103 ad € 1.032**, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Ai fini di provvedere alla comunicazione richiesta, chiediamo quindi ai gentili Clienti, se già in possesso, di comunicarci indirizzi PEC personali.

Diversamente lo Studio provvederà, entro i termini previsti, alla creazione degli indirizzi PEC per i soggetti obbligati ed al relativo deposito al Registro delle Imprese.

Polizza contro gli eventi catastrofici, proroga per micro, piccole e medie imprese

Con il Decreto Legge del 31 marzo 2025 sono state prorogati i termini per la stipula della polizza contro gli eventi catastrofici solo per le micro, piccole e medie imprese.

Di conseguenza, i termini per adempiere all'obbligo sono:

- **31 marzo 2025** per le grandi imprese;
- **1 ottobre 2025** per la medie imprese;
- **1 gennaio 2026** per piccole e micro imprese.

Per quanto riguarda la definizione della dimensione dell'impresa, in base alle Direttive UE, rientrano nella singola tipologia (micro, piccola, media, grande) le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, **non superano almeno due dei seguenti limiti:**

Tipologia	Totale Stato Patrimoniale €	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni €	Numero medio dei dipendenti durante l'esercizio
<i>Micro Imprese</i>	450.000	900.000	10
<i>Piccole Imprese</i>	5.000.000	10.000.000	50
<i>Medie Imprese</i>	25.000.000	50.000.000	250
<i>Grandi Imprese</i>	Oltre 25.000.000	Oltre 50.000.000	Oltre 250

Si ricorda che l'obbligo riguarda **tutte le imprese** con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, **tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese**. Sono escluse le imprese agricole e i professionisti, anche se appartenenti a studi associati. L'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni materiali impiegate per l'attività d'impresa, tra cui terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico).

Gli eventi calamitosi e catastrofici che dovranno essere coperti dall'assicurazione sono alluvioni, terremoti e frane.

Per quanto riguarda i beni in locazione, è importante che anch'essi siano coperti da polizza senza rilevanza su chi sia l'effettivo sottoscrittore della stessa, locatore o locatario.

Essendoci ancora alcuni dubbi applicativi della norma, in caso di ulteriori precisazioni e specifiche da parte degli Enti preposti, lo Studio provvederà a fornirvi gli aggiornamenti necessari.

Detrazione IVA e reverse charge: obbligo di dettaglio in fattura

A seguito del principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3225 di febbraio 2025, ai fini della detrazione IVA, ovvero dell'applicazione del *reverse charge*, **le fatture per prestazioni di servizi**, comprese quelle rese nell'ambito di subappalti, **devono contenere l'indicazione precisa dei servizi svolti, la relativa quantità e natura, nonché la data nella quale sono stati effettuati o ultimati.**

Si consiglia pertanto, fintanto che non ci saranno ulteriori indicazioni in merito, di evidenziare nella descrizione della fattura le prestazioni rese a fronte del contratto.

Fatture con riaddebito dell'imposta di bollo

Si precisa che, per le fatture di importo superiore a €77,47 relative a operazioni:

- **fuori campo IVA;**
- **escluse dall'applicazione dell'IVA** ex art. 15 DPR 633/72;
- **esenti** ex art. 10 DPR 633/72;
- **non imponibili** (operazioni assimilate a esportazioni, cessioni ad esportatori abituali, ecc.);
- effettuate dai **contribuenti minimi/forfetari;**

soggette quindi a imposta di bollo, l'**obbligo** del pagamento della stessa ricade sul **soggetto che emette la fattura.**

Qualora quest'ultimo decida di **riaddebitarla al cliente**, questa non può essere indicata come "*spesa anticipata in nome e per conto del cliente*" ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, bensì dovrà essere assoggettata al **medesimo trattamento IVA dei ricavi/compensi** presenti in fattura.

Esempio 1: Dichiarazione d'intento

In caso di emissione di fattura non imponibile ad esportatori abituali (art. 8, comma 1, lett. c) la Natura IVA da indicare in fattura è N3.5 e di conseguenza anche la Natura IVA dell'imposta di bollo eventualmente riaddebitata al cliente sarà N3.5.

Esempio 2: Prestazione servizi esteri

Per le prestazioni di servizio estere con emissione della fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72 il codice Natura IVA è N2.1. L'imposta di bollo che verrà eventualmente addebitata in fattura al cliente avrà il medesimo codice Natura iva dell'operazione principale, ovvero N2.1.

Nuova classificazione ATECO

La **nuova classificazione ATECO 2025**, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, è stata adottata a livello amministrativo **a partire dal 1° aprile 2025.**



Con l'adozione dei nuovi ATECO è prevista una generale revisione di tutti i codici precedentemente individuati. Il processo di riclassificazione viene eseguito d'ufficio dalle Camere di Commercio e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.

Anche l'INPS, con decorrenza dal 1° aprile 2025, adotta nei propri sistemi informativi l'ATECO 2025, quale classificazione delle attività economiche.

Ai fini di garantire una transizione graduale, la visuale camerale dell'impresa riporterà, per un periodo transitorio, sia i codici ATECO nuovi che quelli precedenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

Studio Bacchin Berton & Associati

